



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
PERUGIA

PARTENZA

prot. n. 0079838 del 18/07/2019

classif. VII/11

All'organizzazione Sindacale FLC CGIL Umbria
e-mail: cgil@unipg.it

e, p.c.: a tutto il personale TAB

OGGETTO: Delibera del 25 giugno 2019 – Deroghe all'orario di servizio di carattere contingente ed estemporaneo.

Con riferimento alla nota di pari oggetto, pervenuta il 5 luglio u.s. e assunta a protocolli con il n. 74377, si rappresenta quanto segue.

Preme innanzitutto precisare che le deroghe all'orario di lavoro di cui alla delibera del 25 giugno u.s., in quanto **di carattere contingente ed estemporaneo**, non rientrano in alcun modo nelle materie disciplinate dall'art. 42 del nuovo CCNL.

Oggetto della delibera sono infatti le richieste di deroga, perlopiù limitate ad una sola giornata lavorativa, motivate da esigenze più che contingenti, legate a necessità occasionali e straordinarie e consistenti nella maggior parte dei casi in richieste di dilatazione dei tempi di apertura e chiusura delle strutture universitarie, in occasione di convegni, manifestazioni ed eventi istituzionali di breve durata e/o di carattere non sempre programmabile che richiedono la partecipazione *una tantum* del personale ed in genere non sempre degli stessi dipendenti.

Risulta, pertanto, non appropriato e fuorviante, per i dipendenti che hanno ricevuto la nota in oggetto, il richiamo all'art. 42 del nuovo CCNL nella parte che si riferisce ai: "*criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare*" nonché alla "*articolazione delle tipologie di orario di lavoro*". Nessuna delle fattispecie è oggetto della delibera del 25 giugno u.s..

La prima fattispecie, infatti, è riferita alle cc.dd. fasce di compresenza che, opportunamente regolamentate già da tempo dal nostro



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Ateneo, peraltro in maniera estremamente garantista (dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 16,30, in caso di rientro pomeridiano), consentono ai colleghi la più ampia conciliazione possibile tra attività lavorativa e vita familiare.

La seconda è invece riferita alle tipologie di orario di lavoro concordato con il personale che, nel nostro caso, sono estremamente variegate, posto che quasi ogni dipendente ha potuto concordare con il proprio responsabile un orario di lavoro personalizzato, adattato alla specificità della propria vicenda personale e familiare e che può richiedere di modificare all'occorrenza.

Pertanto non può in alcun modo affermarsi che le tipologie di deroghe trattate nella delibera del 25 giugno possano costituire materia riconducibile a tale ultima fattispecie, posto che la mancata, estemporanea e contingente osservanza dell'orario di lavoro concordato non implica necessariamente la concessione di una deroga oraria.

Ciò premesso, si coglie l'occasione per precisare e ricordare, anche a tutti i colleghi che leggono la presente per conoscenza, che le cc.dd. deroghe orarie sono di due tipi e sono state originate dalla necessità di evitare che il personale fosse impegnato in orari di lavoro non consoni o di durata esorbitante e che non fosse costretto ad entrare o uscire dal lavoro prima di una certa ora o dopo una certa ora (7,30-19,30) o a prestare la propria attività nelle giornate di sabato e festivi, salvo casi eccezionali ed inevitabili.

La prima e principale tipologia di deroghe attiene alle deroghe riconducibili a situazioni connesse a particolari esigenze organizzative delle strutture che sono state autorizzate a suo tempo dal C.d.A. e/o dal Direttore Generale, su mandato del C.d.A. stesso.

Con la delibera n. 8 del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2010, infatti, dopo un approfondito lavoro di classificazione delle esigenze manifestate dalle varie Strutture, si approvarono definitivamente alcune specifiche deroghe riportate nell'allegato B1 della stessa determinazione e si autorizzò contestualmente il Direttore Amministrativo (oggi Generale) ad accoglierne di nuove, sia riportate nell'allegato B2) della delibera che altre eventualmente pervenute, purché fossero osservate le seguenti condizioni:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

- 1- che le richieste di deroga siano motivate da oggettive esigenze di servizio imprescindibili per garantire l'espletamento delle attività didattiche a favore degli studenti, delle attività assistenziali compenstrate con la ricerca, la cura e il benessere degli animali, nonché l'espletamento di eventuali attività di ricerca che sia impossibile porre in essere nell'arco dell'ordinario orario di servizio;
- 2- che le strutture interessate, tra cui i Dipartimenti di Medicina e Chirurgia, di Agraria, di Medicina Veterinaria e il CLA trasmettano l'elenco del personale che per esigenze di servizio, necessità di deroghe orarie;
- 3- che sia acquisito possibilmente il preventivo consenso dei singoli dipendenti in ordine all'orario proposto;
- 4- che sia comunque concordato e fissato un orario standard, anche se di sabato, non essendo consentita la scelta di orari liberi.

Queste deroghe non sono dunque occasionali ma, al contrario, essendo di durata non breve e/o limitata ad una o due giorni di lavoro ed in conseguenza del complesso procedimento necessario alla loro approvazione nonché in considerazione delle specifiche motivazioni che ne sono alla base, continuano ad essere approvate dal Direttore Generale su richiesta motivata del Direttore della Struttura di appartenenza del/dei dipendente/i interessato/i.

Vi è poi una seconda tipologia di deroghe, quelle definite appunto **di carattere contingente ed estemporaneo**, che riguardano quelle necessità puramente occasionali ed episodiche che emergono immancabilmente nella quotidianità lavorativa, quali ad esempio quelle riferite allo sfioramento orario giornaliero oltre le 9 ore e 20 minuti, all'ingresso anticipato o posticipato al lavoro ecc., ma prive di una effettiva continuità nel tempo, che, proseguendo in una prassi ormai consolidata da tempo, vengono concesse direttamente dal Direttore Generale sulla scorta del risalente parere reso (per consentire lo sfioramento dell'orario di lavoro in misura superiore alle ore 9,20 giornaliere) dalla Commissione appositamente costituita, del 23 gennaio 2008 punto n. 10: "... la Commissione ritiene di non dover accordare deroghe, *salvi i casi in cui lo sfioramento orario non sia occasionale ma, al contrario, programmato in anticipo per sopperire, in periodi dell'anno previamente individuati e*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

caratterizzati, a particolari e motivate esigenze di apertura delle strutture e sempreché non si possa sopperire in altro modo."

Sulla scorta di quanto precede le strutture interessate richiedono dunque l'autorizzazione alla deroga oraria ed il Direttore Generale la autorizza in tutti i casi in cui ricorrano i predetti requisiti.

Ciò accade ad esempio in occasione di convegni o di esperimenti scientifici che si protraggono oltre il normale orario di apertura delle strutture o oltre l'orario massimo di servizio del dipendente incaricato, sebbene non rientrano nelle deroghe durature né possono essere gestite con le stesse modalità della altre.

Nulla di quanto precede è tuttavia cambiato con la delibera del 25 giugno 2019.

Il C.d.A. ha infatti ritenuto di poter demandare ai singoli Direttori/Dirigenti di Struttura la decisione sulla concessione delle deroghe "estemporanee", con esplicita attribuzione ai predetti della relativa responsabilità al riguardo, pur mantenendo in capo all'Amministrazione centrale, nella persona del Direttore Generale, la competenza per la concessione delle restanti deroghe, di cui alla citata delibera n. 8 del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2010.

Proprio perché non sono state apportate modifiche ai preesistenti criteri connessi alla concessione delle deroghe, appaiono da ultimo prive di qualsiasi fondamento la proposta di convocazione della Commissione nominata nel 2007 nonché la richiesta di sospensione degli effetti della delibera in argomento.

Null'altro da aggiungere in proposito se non l'allegazione della delibera richiesta, il cui contenuto conferma quanto in precedenza rappresentato.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Tiziana BONACETO